

PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'IPOTESI DI ACCORDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE IN  
MATERIA DI FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

**Modulo 1 - Scheda 1.1**

*Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli  
adempimenti della legge*

<b>Data di sottoscrizione</b>		24 novembre 2020
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		Fino al 18 aprile 2016
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Dr.ssa Capalbo Maria – Direttore Generale  Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU; CISL FP; FP CGIL; FIALS; NURSING UP; UIL FPL  Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): RSU; CISL FP ; FP CGIL; NURSING UP ; UIL FPL
<b>Soggetti destinatari</b>		personale del Comparto direttamente coinvolto nella realizzazione di opere e lavori pubblici
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		MODALITA' E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE, DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE, A VALERE FINO E NON OLTRE IL 18 APRILE 2016
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno:  Con verbale nr. 9 del 25/11/2020 il Collegio Sindacale esprime parere favorevole sia sulla relazione illustrativa sia sulla relazione tecnico-finanziaria sia in ordine alla compatibilità economico-finanziaria di cui all'art. 40-bis. comma 1 del D.Lgs. 165/01.
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: _____ _____ _____
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009: SI con determina nr. 36 del 30/01/2020
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009:  SI con determina nr. 45 del 31/01/2020
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009:  SI le pubblicazioni sono state effettuate nelle apposite sezioni di "Amministrazione Trasparente"

		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009</p> <p>La relazione della Performance ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 150/2009 è adottata a consuntivo, secondo le scadenze previste dalla normativa di riferimento.</p> <p>La relazione della Performance anno 2019 è stata validata dall'OIV (verbali del 12/06/2020 e 15/06/2020)</p>
<b>Eventuali osservazioni</b>		

## *Modulo 2 – ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DELL'ACCORDO*

*Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili.*

**a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata:**

L'accordo integrativo decentrato, in considerazione, è finalizzato a disciplinare, ora per allora, le modalità e i criteri di riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione già previsto dagli artt. 92 e 93, comma 7-bis, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., ai fini delle definizioni dei rapporti e delle situazioni giuridiche sorte in pendenza delle predette norme e quindi fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.

L'art. 93 comma 7 bis del D.LGS. 163/2006 prevede l'istituzione di uno specifico fondo per la progettazione e l'innovazione che le singole amministrazioni dovevano costituire, destinando allo stesso risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

L'accordo definisce le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione a valere fino e non oltre il 18 aprile 2016, stante l'abrogazione del D.Lgs. 163/2006 disposta dall'art. 217 del D.Lgs. 50/2016, riferito:

a) alla progettazione interna, come tale intendendosi le attività di progettazione nonché le attività tecniche (direzione dei lavori, vigilanza e collaudo, piani di sicurezza e di coordinamento nonché prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio) e quelle di RUP e relativi supporti tecnici e amministrativi, connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici svolte dal personale interno, secondo quanto disposto dall'allora vigente art. 93, comma 7 *ter* del D.Lgs. 163/2006;

b) all'innovazione, con ciò intendendosi l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, implementazione delle banche dati per il controllo e miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza aziendale dei servizi ai cittadini, secondo quanto disposto dall'allora vigente art 93, comma 7 *quater*, del D.Lgs. 163/2006 (ciò a decorrere dal 25/06/2014 ex art.13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014/90/2014, convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n.114).

Il comma 7-ter dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2016, come modificato dall'art. 13 bis del D.L. 90/2014, convertito con modifiche dalla L.114/2014, prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori"

La presente ipotesi contratto integrativo è stata sottoscritta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 93 comma 7-bis e ss. Del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ad opera del D.L. 90/2014 e disciplina quanto segue:

- 1) al punto 2 l'individuazione degli aventi diritto, cioè del personale interessato alla ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione e l'individuazione delle specifiche attività il cui svolgimento dà diritto a conseguire l'incentivo;
- 2) al punto 3 le modalità e i criteri di ripartizione dell'incentivo, in termini percentuali, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni svolte, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte; alla entità e complessità delle opere; all'effettivo rispetto dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Non ha diritto a percepire gli incentivi il dipendente a carico del quale risulti accertata la violazione di norme del Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché la commissione di errori e/o omissioni accertati mediante formale attestazione a cura del Direttore della UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo con riferimento al periodo di espletamento dei lavori ed opere.

L'art. 4 dell'Ipotesi di accordo integrativo decentrato, infine, regola la materia per il periodo antecedente il D.Lgs. 163/2006, in vigenza delle disposizioni normative di cui alla Legge 109/1994 e ss.mm.ii., in considerazione della sussistenza di accantonamenti effettuati dall'Azienda Ospedaliera per lavori ed opere realizzati in tale regime normativo.

Stabilisce quanto segue:

- a) gli accantonamenti effettuati dall'Azienda ospedaliera ex art.18, Legge 109/1994 e ss.mm.ii. in riferimento alla realizzazione di opere e lavori sono ripartiti per ogni singola opera o lavoro tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
- b) le quote parti degli accantonamenti corrispondenti a prestazioni che non sono state svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, costituiscono economie;
- c) il 30% della tariffa professionale – ove sussistente - relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto;
- d) non rientrano tra le opere e i lavori le cui attività di progettazione e tecniche assumono rilievo ai fini della ripartizione degli incentivi ex art. 18:

- i lavori di manutenzione ordinaria;

- i lavori di manutenzione straordinaria per la cui realizzazione non sia necessaria la predisposizione di elaborati tecnici progettuali ai sensi del già vigente D.Lgs. 163/06 e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010);

- i lavori eseguiti in economia.

Al punto 2 sono individuati gli aventi diritto, ossia i soggetti che accedono alla ripartizione di tali incentivi, in relazione alle effettive prestazioni svolte e alle relative responsabilità assunte.

Al punto 3 sono definiti le modalità e i criteri, in termini percentuali, della ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto.

#### **b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fond:**

Parte non pertinente all'Ipotesi di contratto integrativo decentrato in quanto definisce i criteri di ripartizione degli incentivi e non alloca risorse già in precedenza stabilite.

#### **c) Effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa:**

Non sussistono effetti abrogativi impliciti.

#### **d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa**

Trattasi di incentivo derivante dall'applicazione di una specifica norma di legge. L'erogazione delle competenze agli aventi diritto, come previsto dal contratto integrativo aziendale in considerazione, è

operata tenendo conto delle responsabilità personali, dell'entità e complessità dell'opera e della natura dell'attività svolta.

E' stata inoltre introdotta la previsione secondo la quale non ha diritto a percepire gli incentivi il dipendente a carico del quale risulti accertata la violazione di norme del Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché in caso di commissione di errori e/o omissioni accertati mediante formale attestazione a cura del Direttore della UOC Servizio Tecnico e Manutenzione.

**e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio):**

Non pertinente.

**f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009**

Non pertinente.

**g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto:**

// //